

Conferimento di incarichi professionali: principali regole per evitare illeciti disciplinari

A norma dell'art. 3, comma 55 della Legge Finanziaria 244 del 24/12/2007 l'affidamento da parte dei Comuni di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un **programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42 del Tuel D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:**

- a) gli incarichi di studio sono individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'art. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarico, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
- b) gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione.
- c) le consulenze riguardano le richieste di pareri, valutazioni, espressione di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione,
- d) nel programma consiliare, per previsione normativa, non vanno gli incarichi per prestazioni di servizi.
- e) la Corte dei Conti con la deliberazione n. 6 del 15/2/2005, ha chiarito che, nell'attribuzione degli incarichi esterni occorre seguire i seguenti criteri, già ribaditi dalla Circ. 15 luglio 2004, n. 4 della Funzione Pubblica:
 - 1) rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione;
 - 2) inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
 - 3) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
 - 4) indicazione della durata dell'incarico;
 - 5) proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione;
- f) l'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale (art. 3, comma 57. legge n. 244/2007).
- g) **pubblicazione sul sito web** dei provvedimenti di nomina completi di indicazione dei soggetti precettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto (art. 1, comma 127 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come modificato dall'art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007).
- h) la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, nelle linee guida approvate con

deliberazione 02/03/2006 n. 4 ha evidenziato come la disciplina della legge n. 266/2005 avesse sostituito ed abrogato per evidenti motivi di incompatibilità, l'art. 1, commi 11 e 42, della legge n. 311 del 2004. Non è più contemplata nelle disposizioni del comma 173 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 alcuna eccezione per cui ciò comporta che **le determine che conferiscono gli incarichi d'importo superiore ai 5.000,00 euro, ivi comprese quelle di servizi di architettura e di ingegneria di cui al D.lgs. n. 163/2006 debbano essere trasmesse alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti** (cfr. par. 13/3/2009 n. 7 della Sez. Reg. di Controllo per l'Emilia Romagna; parere n. 3/Par/2007, delibera n.13/2010/SRCPIE/VSGF del 23.2.2010 della Sezione regionale di controllo per il Piemonte - Corte dei Conti, sez. controllo Basilicata par. 01.09.2011 n. 32.

- i) nell'affidamento dell'incarico, occorre prestare attenzione allo stato giuridico del professionista interessato quale "lavoratore autonomo" "part-time" "lavoratore subordinato", necessitando per ciascuna posizione di incaricato, l'acquisizione di idonee dichiarazioni mirate all'accertamento *de quo*.
- j) al riguardo, onde evitare di incorrere nella **sanzione concernente il pagamento del doppio della prestazione professionale resa**, (art- 6, comma 1 del D.L. 28/3/1997 n. 79 convertito in legge 29/5/02 n. 140), è opportuno accertare preventivamente che gli incaricati esterni non si trovino in alcuna situazione di incompatibilità all'assumendo incarico o allo svolgimento dell'affidanda attività lavorativa per conto dell'ente e che non abbiano violato l'art. 1, commi 56, 58, 60 e 61 della legge 23R2/1996, n. 662.
- k) l'esercizio dell'attività professionale, senza eccezioni, deve rispondere ai **principi di libera concorrenza** alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti (art. 3 del D.L. n. 138 del 13/8/2011 convertito in legge n. 148 del 14/9/2011) per cui il compenso **spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale** prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al Comune il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministero della Giustizia e ciò può comportare un evidente danno patrimoniale.
- l) **Preventiva verifica prima dell'impegno della spesa** (art 183 del Tuel) che la prestazione da autorizzare sia inclusa nel programma dei pagamenti di cui all'art. 9 comma 1 lett a) Dl 78 del 1/7/2009 convertito in legge 3/8/2009 n° 102 (ulteriore eventuale illecito disciplinare) e del patto di stabilità interno .

Pino Terracciano